Ordine internazionale e diritti umani
International Legal Order and Human Rights
Ordenamiento Jurìdico Internacional y Derechos Humanos
Ordre Juridique International et Droits de l'Homme
Diretta da Claudio Zanghì, Lina Panella, Carlo Curti Gialdino
EDITORIALE SCIENTIFICA

OSSERVATORIO SUL CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI E SUI COMITATI ONU N. 4/2026

1. NUOVE SFIDE TEMATICHE PER LA *MACHINERY* DELLE NAZIONI UNITE A GINEVRA: ANALISI PRELIMINARE E CREAZIONE DI ORGANISMI DEDICATI

1. *Il ruolo ed il mandato del Comitato Consultivo del Consiglio dei Diritti Umani*

Nella costruzione, oramai ultradecennale, dell'apparato organico onusiano competente per la materia dei diritti umani a Ginevra, particolare attenzione deve essere riservata al Comitato Consultivo, composto da 18 esperti indipendenti in rappresentanza paritaria in ordine alle aree regionali dell'Organizzazione, i quali assistono il Consiglio dei Diritti Umani ai fini dell'approfondimento dello stato dei diritti umani nei numerosi ambiti di portata sia geografica sia tematica, oggetto di intervento del Consiglio stesso nelle sue sessioni plenarie e attraverso i molteplici organismi dedicati. Il suo mandato rileva altresì in una proiezione esterna ovvero nel dialogo ed interazione con gli Stati membri, le Istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani e le organizzazioni della società civile nel loro complesso.

Nella riunione del Comitato Consultivo, tenutasi a Ginevra dal 16 al 20 febbraio 2026, è stato affrontato l'aspetto dell'ampliamento delle Procedure speciali in considerazione di una lettura decisamente dinamica ed attualizzata delle sfide globali nella promozione e protezione dei diritti umani, oggetto del presente contributo.

2. *Le nuove sfide tematiche all'attenzione del Comitato Consultivo del Consiglio dei Diritti Umani per la protezione dei diritti umani*

Un primo approfondimento attenzionato dal Comitato Consultivo riscontra una interpretazione dei dispositivi convenzionali costitutivi del diritto internazionale dei diritti umani, corredati dall'ampia produzione normativa *soft* del Consiglio dei Diritti Umani.

Si vuol fare riferimento alla discussione tecnica promossa dagli esperti membri del Comitato Consultivo in merito agli esiti preliminari di due studi, richiesti dallo stesso Consiglio mediante, rispettivamente, le proprie risoluzioni 56/19 e 57/5: il primo relativo alla definizione giuridica della violenza di genere facilitata dalle nuove tecnologie e alle conseguenze su donne e ragazze, il secondo sull'impatto dei sistemi basati sull'intelligenza artificiale sul principio del buon governo.

Nella prassi, il Comitato Consultivo procede mediante la designazione di un gruppo di esperti, incaricati in via primaria della redazione dello studio e della configurazione di un dialogo costruttivo con le Procedure Speciali competenti in materia, altri organismi delle Nazioni Unite anche di stanza a New York, Stati membri, organizzazioni della società civile,

accademia, operatori del settore, con l'obiettivo di raccogliere tutti i contributi e materiali utili ai fini della compilazione dello studio.

Presa nota della versione preliminare dello studio, il gruppo di esperti presenta all'attenzione del Comitato Consultivo il documento finale che dovrà essere tradotto in un rapporto oggetto di adozione formale nelle riunioni del Consiglio dei Diritti Umani calendarizzate per il 2026.

2.1 *La violenza di genere facilitata dalle nuove tecnologie e le conseguenze su donne e ragazze*

Per quanto riguarda il tema della violenza di genere facilitata dalle nuove tecnologie e le conseguenze su donne e ragazze, lo studio muove da una prima definizione della fattispecie è stata fornita dal Consiglio dei Diritti Umani come segue: «all forms of violence and discrimination against women and girls in the public and private spheres, occurring online and offline through or amplified by the use of digital technologies, including artificial intelligence» (cfr. in dottrina, tra gli altri: S. DUNN, *Supporting a Safer Internet Paper No. 1: Technology-Facilitated Gender-Based Violence: An Overview*, Centre for International Governance Innovation, 2020; K. HOLT, R. LIGGETT, *Revenge Pornography*, in T. J. HOLT & A. M. BOSSLER (eds.), T*he Palgrave Handbook of International Cybercrime and Cyberdeviance*, 2020, pp. 1131–1149; J. BAILEY, A. FLYNN, AND N. HENRY (eds.), *The Emerald International Handbook of Technology-Facilitated Violence and Abuse,* Leeds: Emerald Publishing Limited, Springer International Publishing, 2021; A. POWELL, A. FLYNN, AND L. SUGIURA, *Gender, Violence and Technology: At a Conceptual and Empirical Crossroad*, in A. POWELL, A. FLYNN, AND L. SUGIURA (eds.), *The Palgrave Handbook of Gendered Violence and Technology*, Springer International Publishing AG, 2021, pp. 1–15; L. KOCH, M.P. RUSSO RIVA, J.I. STEINERT, *Technology-Facilitated Gender-Based Violence Against Politically Active Women: A Systematic Review of Psychological and Political Consequences and Women's Coping Behaviors*, in *Trauma, Violence, & Abuse*, 2025).

Invero, la componente tecnologica è soltanto uno dei co-fattori in cui la violenza di genere si estrinseca in modo costante ed interagendo con altre modalità, atteggiamenti, comportamenti, atti commissivi ed omissivi in danno di donne e ragazze, i quali hanno luogo nella comunità reale come anche virtuale. È altresì la biunivocità d'impatto delle forme di violenza, unita alla rapidità delle conseguenze che ne discendono, a determinare una chiara correlazione tra condotte dannose, giacché sovente intenzionali, nei rapporti interpersonali *online* ed *offline*, estendendone l'influenza negativa sulla vita professionale, sul benessere psico-sociale, sulle dinamiche proprie del contesto di comunità in cui la vittima si colloca. Ancora, deve essere evidenziata la dimensione intrusiva e negativa delle nuove tecnologie, che includono l'intelligenza artificiale e gli strumenti digitali che operano in assetto automatizzato ed anonimo, sia per identificare la componente aggravante dell'atto, condotta, comportamento violento sia per categorizzare le modalità in cui la stessa violenza di genere facilitata dalle nuove tecnologie si manifesta. Sotto il primo profilo, rispetto ad una iniziale configurazione giuridica della fattispecie in quanto «committed, assisted, aggravated, and amplified in part or fully by the use of information and communication technologies (ICT) or digital media», ad oggi la definizione è stata ampliata proprio al fine di soppesare in via principale il peso specifico della componente digitale: la violenza, infatti, è quella «committed, assisted, aggravated, or amplified fully or partially by the use of digital technologies».

In relazione al tentativo di categorizzarne le forme operative, le proposte offerte dallo studio approvato dal Comitato Consultivo poggiano sul nesso tra strumento tecnologico e condotta dannosa: la violenza di genere facilitata dalle nuove tecnologie, che comprende ogni

apparecchio o meccanismo digitale, includendo in tal modo gli strumenti digitali di sorveglianza non consentita del partner; la violenza di genere che ha luogo *online* ed è tipizzata in modo esteso, ad esempio facendo ricorso alla condivisione reiterata e non autorizzata di immagini a sfondo sessuale; la violenza di genere, che muove dall'ambiente *online*, accessibile a tutti, e che genera un ampliamento del comportamento abusante, anch'esso non autorizzato, nel *deepfake*; in ultimo, la violenza di genere che, agevolata *online*, incita, attraverso la condivisione non autorizzata di dati e dettagli personali, comportamenti atti a molestare la persona (il c.d. *doxing*).

Allorché, nello studio, si focalizza l'attenzione soltanto sulla tipologia di apparato o meccanismo tecnologico e sulla sua evoluzione funzionale, emergono ulteriori ed interessanti considerazioni quanto all'impatto sul fenomeno della violenza di genere nel suo complesso.

Un aspetto centrale è rappresentato dalla c.d. 'platformization of communication and content'; si vuol fare riferimento al modello dei *social media*, ambienti digitali nei quali l'informazione si diffonde in modo decisamente rapido e può essere sia creata sia gestita attraverso l'intelligenza artificiale nonché artefatta per assumere un contenuto ed una forma offensiva che sovente sfugge al controllo e alla moderazione dei contenuti – requisito indispensabile per una comunicazione puntuale e corretta (N. SUZOR, M. DRAGIEWICZ, B. HARRIS, R. GILLETT, J. BURGESS, T. VAN GEELEN, *Human Rights by Design: The Responsibilities of Social Media Platforms to Address Gender-Based Violence Online*, in *Policy & Internet*, 2019, 11(1), pp. 84–103).

In tali circostanze, le donne e le ragazze hanno vissuto importanti esperienze di violenza, non hanno agito con prontezza nel contestare i contenuti digitali anche per timore di essere oggetto di vittimizzazione secondaria e, quando sono state destinatarie collettive di messaggi d'odio, hanno visto depotenziarsi il loro ruolo nel contesto sociale, virtuale e reale, di appartenenza. Sono stati registrati numerosi casi in cui, proprio con l'obiettivo di rendere l'ambiente digitale altamente polemico – al limite della tossicità comunicativa, gli apparati digitali automatizzati e non hanno incentivato pregiudizi di genere tali da rendere la condotta violenta *online* una pratica priva di confini: si è giunti a definire questo processo come *manosphere* ovvero l'esistenza di un «group of anti-rights communities that oppose feminism and gender equality, while misconstruing social realities of women and girls».

La *manosphere* è stata letta in una dimensione politica quale approccio teso, nell'ambiente digitale, a limitare lo spazio, il confronto e il contributo delle donne e delle ragazze su ogni tema rilevante. Parimenti, la maggiore accessibilità a piattaforme un tempo chiuse, nelle quali sono state caricate immagini e video di natura sessuale che vedono donne e ragazze protagoniste non più previo loro consenso, è oramai un fenomeno privo di controllo preventivo e di conseguente sanzionamento giacché i responsabili e gestori di tali piattaforme sono particolarmente abili nel rendere l'identificazione complessa anche da parte di esperti digitali.

Un secondo aspetto richiamato nello studio attiene ai processi di comunicazione diretta e di messaggistica via *social media*, applicazioni e giochi *online*: canali, oggi più che mai difficili da identificare per via di strumenti di criptazione, che sono utilizzati per molestare donne e ragazze, condividere le loro immagini senza consenso, incentivare comportamenti misogini, e che vedono quali autori di tali condotte sia adulti sia minori di età.

Quando si rimanda allo sviluppo e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, una casistica oramai ampiamente diffusa dimostra come tale tecnologia permetta di creare immagini femminili pressoché rispondenti al reale, senza alcun consenso, danneggiando l'identità personale poiché spesso riferite alla intimità e alle relazioni condotte da donne e ragazze nel

mondo reale. Ne conseguono azioni, condotte sempre nell'ambiente digitale, di commercializzazione dell'immagine o di estorsione pena la diffusione delle immagini stesse.

Un ultimo aspetto importante è rappresentato dalla necessità di potenziamento delle misure di controllo e di sanzionamento, letta altresì quale precondizione atta ad agevolare la vittima nel chiedere aiuto ed essere assistita in modo adeguato qualora, ad esempio, gli apparecchi digitali siano utilizzati dal partner per una sorveglianza intrusiva permanente.

A fronte di tali approfondimenti preliminari, che pure costituiscono un imprescindibile passaggio definitorio e ricostruttivo del sistema, lo studio sarà ulteriormente completato per individuare standard giuridici internazionali, misure di sostegno alle vittime, responsabilità degli attori digitali, valorizzazione dell'educazione reale e digitale in ottica preventiva: ciò consentirà al Comitato Consultivo di poter trasmettere all'attenzione del Consiglio dei Diritti Umani un importante documento per la eventuale creazione di un mandato apposito sul tema.

2.2 *L'impatto dei sistemi basati sull'intelligenza artificiale sul principio del buon governo*

In merito alle sfide poste dalle nuove tecnologie e, in particolare dall'intelligenza artificiale, sulla tutela dei diritti umani nella gestione dell'amministrazione, definita mediante il principio del c.d. buon governo (*good governance*) (approfondito nella più recente dottrina da: E. PAPAGIANNIDIS, P. MIKALEF, K. CONBOY, *Responsible artificial intelligence governance: A review and research framework*, in *The Journal of Strategic Information Systems*, 2025, 34(2)), il Comitato Consultivo ha prodotto un articolato studio con l'obiettivo ultimo di individuare «the areas in which artificial intelligence systems could contribute to promoting and protecting human rights through good governance and those in which such systems posed a challenge to good governance and human rights, highlighting good practices around the globe on the ways to develop, deploy, use and govern artificial intelligence systems, following a risk-based approach, to promote and protect human rights through good governance and identifying necessary safeguards» (Impact *of artificial intelligence systems on good governance* - resolution 57/5).

Nello studio il principio del buon governo viene esaminato rispetto all'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte degli attori istituzionali nell'esercizio del mandato di promozione e attuazione delle politiche pubbliche in modo efficiente e trasparente: ciò potrebbe determinare un impatto negativo sul godimento dei diritti umani e limitare, a seguito della violazione, la possibilità di accedere ai meccanismi rimediali da parte della vittima (A. FELLMETH, S. MCINERNEY-LANKFORD, *International Human Rights Law and the Concept of Good Governance*, in *Human Rights Quarterly*, 2022, 44(1), pp. 1-37).

Atteso che la protezione dei diritti umani e la promozione del buon governo «are not merely complementary but mutually constitutive», così come asserito nella produzione normativa del Consiglio dei Diritti Umani, l'intelligenza artificiale e i sistemi algoritmici possono costituire uno strumento sia rafforzativo dei meccanismi di protezione sociale, dei servizi sanitari ed educativi, sia funzionale nell'incrementare le conoscenze e le capacità tecnologiche di sorveglianza come anche la percentuale di interpretazioni predittive discriminatorie – soprattutto in danno dei titolari di diritti che appartengono alle categorie vulnerabili («persons with disabilities, ethnic minorities, forcibly displaced people, and the economically disadvantaged»). Per tali motivazioni si ritiene fondamentale «integrating human rights due diligence into the procurement, design and deployment of AI in public administration, ensuring algorithmic transparency that affords affected individuals meaningful opportunities to understand and challenge automated decisions, and upholding

robust institutional safeguards capable of detecting and addressing discriminatory bias, privacy violations, and procedural irregularities».

Nello studio sono formulate due principali argomentazioni.

La produzione di dati ricorrendo a sistemi basati sull'algoritmo è rimessa ad un numero limitato di attori, pubblici e privati, i quali non introducono parametri diversificati, culturali e sociali. In tal modo, è possibile registrare un marcato fenomeno indicato quale «digital colonialism, whereby the dominance of a few major technology providers and their normative frameworks perpetuate historical patterns of exclusion» se riferito ad attori privati; al contempo gli attori pubblici agiscono nella medesima direzione, regolamentando in modo aprioristico ed uniforme gli assetti legislativi ed attuando interventi senza il coinvolgimento dei beneficiari, anzi incentivando diseguaglianze applicative definibili come «'automated injustice', whereby opaque algorithmic decisions deny individuals fair treatment, access to services, or opportunities based on flawed or prejudiced data».

Gli attori pubblici e privati, pertanto, devono includere la componente dei diritti umani se intendono utilizzare l'intelligenza artificiale nel concepire strategie e politiche con impatto sui titolari di diritti, individuali e collettivi: «By incorporating a wider range of perspectives, AI systems and the governance frameworks within which they operate can better reflect diverse societal needs and values». Tale metodologia riscontra peraltro i contenuti della Raccomandazione adottata in sede UNESCO nel 2021 sull'Etica dell'Intelligenza Artificiale, invitando gli Stati a garantire che ogni percorso di sviluppo tecnologico basato sugli algoritmi rispetti i diritti umani, il principio della diversità e sia realmente equo: nello studio in esame questa osservazione viene ben tradotta nella seguente affermazione: «global norms concerning data protection or algorithmic transparency should be interpreted and implemented in ways that uphold fundamental human rights while accommodating appropriate cultural and legal variation in accountability mechanisms at the local level».

D'altra parte, un intervento tecnologico non può essere sufficiente. Come già evidenziato, ogni attore – pubblico e privato – ed ogni titolare di diritti – individuale e collettivo - devono essere resi partecipi dello sviluppo degli ecosistemi digitali basati sull'intelligenza artificiale ed inclusi nei processi di configurazione degli strumenti digitali algoritmici: «Governments must anchor the governance of AI firmly in universal human rights values while actively guiding technological development to serve national and local needs» (H. HÄMÄLÄINEN, J. SALMINEN, *Inclusive participation in law-making: good governance or a constitutional obligation?*, in *The Theory and Practice of Legislation*, 2025, 13(2), pp. 213–235).

Questo approccio inclusivo poggia innanzitutto su apparati legislativi e regolatori che assicurano trasparenza, responsabilità e analisi predittive sull'impatto dell'intelligenza artificiale utilizzata nei processi decisionali pubblici. Allo stesso tempo, è imprescindibile incentivare percorsi di apprendimento digitale affinché gli stessi titolari di diritti siano consapevoli e possano comprendere al meglio le potenzialità e l'impatto dipeso dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale negli apparati di governo, in una dimensione domestica nonché cooperativa al livello internazionale: «International cooperation should therefore focus on building substantive capacity through technology transfer, regulatory training, and South-South knowledge exchange, empowering all countries to harness AI for the advancement of good governance».

La prospettiva inclusiva deve essere letta altresì in ordine alla corresponsabilità degli attori pubblici e privati nel prevenire ogni funzionamento degli apparati digitali basati sull'algoritmo tale da determinare condotte discriminatorie ed assicurare alle vittime i cui diritti umani sono stati compressi di poter accedere a meccanismi rimediali rapidi ed efficaci.

Non si può, infine, tralasciare la dimensione inclusiva riferibile alle organizzazioni non governative, alla società civile nel suo complesso, all'accademia, ai mezzi d'informazione, alle giovani generazioni: tali attori non istituzionali devono essere parte attiva dei processi decisionali pubblico-privato in cui si delineano i parametri e si configurano le tecnologie automatizzate assicurando il rispetto dei diritti umani.

Il principio del buon governo, in questa lettura multi-livello adattata al quadro normativo internazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, assume nello studio una rilevanza strategica nel correlare gli apparati ed i meccanismi di governo e le sfide poste dall'uso dell'intelligenza artificiale nel suo complesso. Se letto alla luce delle dinamiche trasformative dell'Organizzazione, tanto in via strutturale quanto in un'ottica operativa, esso suggerisce nello studio la creazione di un mandato apposito nel quadro della *Machinery* di Ginevra.

3. *La creazione di nuovi mandati per una protezione mirata di alcune fattispecie giuridiche di diritti umani*

Un recente e dinamico esercizio del Comitato Consultivo, in linea con l'orientamento formulato dal Consiglio dei Diritti Umani attraverso appositi atti, risoluzioni e decisioni, è consistito nella predisposizione di studi tematici volti a delineare il quadro normativo e l'istituzione di organismi di monitoraggio e controllo su argomenti di particolare rilevanza ed attualità nel quadro del diritto internazionale dei diritti umani.

Un primo argomento sviluppa la interconnessione tra l'inquinamento da sostanze plastiche e i diritti umani degli individui e delle comunità e popolazioni che risiedono in Stati ed aree maggiormente soggette a questo fenomeno (*Implications of plastic pollution for the full enjoyment of human rights* - decision 56/117). Il coinvolgimento multi-attoriale in questo processo ha visto la partecipazione di esperti e scienziati, al fine di raccogliere tutte le informazioni e i dati utili per delineare le caratteristiche strutturali e descrivere l'andamento del modello inquinante, che ha un impatto massivo sui diritti economici, sociali e culturali nella dimensione ambientale.

Il tema ambientale è stato oggetto di un ulteriore approfondimento che rimanda alle condizioni dell'ambiente marino (*Implications of sea-level rise for the full enjoyment of human rights* - resolution 60/20): coinvolgendo le competenti Procedure Speciali sulla promozione e protezione dei diritti umani in relazione al cambiamento climatico e sul diritto umano ad un ambiente pulito, salubre e sostenibile, l'attività di analisi sull'impatto prodotto da interventi in ambiente marino che alterino le condizioni di vita e di benessere psico-fisico e sociale di alcune categorie vulnerabili è strumentale alla istituzione di un mandato dedicato.

Similarmente, il Comitato Consultivo ha operato in modo aperto, dialogante e costruttivo con tutti gli attori interessati, per dettagliare tematiche decisamente importanti quali: l'impatto delle misure coercitive unilaterali sul diritto alla salute di persone in situazioni di vulnerabilità, soprattutto donne e minori (*The negative impact of unilateral coercive measures on the right to health of individuals in vulnerable situations, particularly women and children* - resolution 58/3), in termini di raccolta di dati per inquadrare appropriatamente il tema, di individuazione dei co-fattori che hanno un impatto significativo sul diritto alla salute di dette categorie di titolari di diritti – ancorché nel medio e lungo periodo e nella declinazione dei costi che ne discendono, collazionando buone pratiche ed esperienze sul campo; il conseguimento della giustizia sociale attraverso l'esecuzione dei diritti economici, sociali e culturali da parte degli

organismi giudiziari nazionali (*Achievement of social justice through the legal enforcement of economic, social and cultural rights by national courts* - resolution 58/9).

In ultimo, il Comitato Consultivo ha delineato, tramite la compilazione di Linee Guida dedicate, un approfondimento sui due temi seguenti propedeutico alla creazione di due ulteriori mandati: da un lato la correlazione tra diritto internazionale dei diritti umani quale quadro normativo di riferimento per la concettualizzazione, la predisposizione, lo sviluppo, l'uso e la diffusione delle c.d. neurotecnologie (*Guidelines for applying the existing human rights framework to neurotechnology* - resolution 58/6); dall'altro l'attuazione degli obblighi derivanti dai predetti standard giuridici internazionali vigenti in materia di diritti umani in funzione della prevenzione e del contrasto alla corruzione (*Guidelines on implementing existing human rights obligations of States in the context of preventing and combating corruption* - resolution 59/6).

CRISTIANA CARLETTI